

ienza) Naturalmente questa è la conseguenza. Avete un bel dire, un bel gridare, ma è così: il Ministero si riserva la facoltà di mandare i consiglieri d'Appello che crede quando siano necessari a completare la Corte di cassazione.

Se in questi casi il ministro agirà spontaneamente, egli eserciterà un pericoloso arbitrio, e darà luogo a tristi sospetti. Se riceverà l'impulso, come al solito, dal presidente della Corte, si allontanerà sempre più dai principii che reggono questa parte tanto importante dell'ordinamento giudiziario.

Io dico che se la Camera adottasse questo sistema dei commissari, farebbe non solo cosa incongrua ed ingiusta, ma letteralmente contraria allo Statuto.

Ma non è questo il solo vizio della proposta del Ministero. Essa inoltre lascia sempre sussistere quella anomalia per cui, secondo la prima parte dell'articolo 285, i giudici di Cassazione che seggono in Firenze, quando si tratta di riunione di sezioni, non possono essere che undici, quando in tutto il resto d'Italia debbono essere quindici, e l'essere undici vuol dire che i sette che hanno giudicato prima sono preponderanti, vuol dire che il mantenere la massima adottata contro il voto delle Corti d'appello non è l'effetto di un concorso maggiore di lumi, ma è effetto qualche volta di un errore persistente di un piccolo numero d'individui.

Ebbene, contro questa anomalia può la Camera provvedere, abrogando l'articolo 285 ed approvando il mio emendamento.

PRESIDENTE. Mantiene il suo emendamento onorevole Sineo?

SINEO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole Sineo:

« È abrogato l'articolo 285 sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865.

« A raggiungere il numero contemplato nell'articolo 127 della stessa legge, in caso di mancanza dei componenti ordinari di ciascuna Corte di cassazione, saranno chiamati, secondo l'ordine di grado e di anzianità, presidenti e consiglieri d'Appello, i quali non abbiano preso parte nella causa a discutersi. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metto ai voti.

(È respinto.)

Pongo ai voti l'articolo 2, proposto dalla Commissione d'accordo col Ministero.

(È approvato.)

Ora verrebbe il seguente articolo 3, stato presentato dall'onorevole Depretis:

« Al primo novembre prossimo, la Corte di cassazione di Firenze, sarà trasferita a Roma. »

DEPRETIS. Dopo i voti che ha dato la Camera, ritiro

la mia proposta, rinunciando anche, per amore di brevità, a dirne le ragioni.

PRESIDENTE. « Art. 3. Il Governo del Re farà le disposizioni transitorie che potessero occorrere in aggiunta a quelle già emanate coi reali decreti del 3 dicembre 1870, numeri 6055 e 6062, per la spedizione delle istanze che nel detto giorno 1° di aprile si trovassero introdotte, o che si potessero ancora introdurre a termini delle leggi ora vigenti in quelle provincie, davanti al tribunale supremo costituito nella città di Roma col reale decreto 21 ottobre 1870, numero 5937. » La parola spetta all'onorevole Sineo.

(*Esclamazioni e risa rumorose a destra.*)

SINEO. Io non rinuncio alla parola, per i segni di anticipata disapprovazione, molto incivili, che mi vengono... (Oh! oh! a destra) dall'altra parte della Camera. Quando debbo parlare, parlo a dispetto degli interruttori...

PRESIDENTE. Onorevole Sineo, ella esercita un suo diritto.

SINEO... ma siccome, al punto a cui siamo, mi sembra impossibile di modificare utilmente la legge, rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Mancini ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, invitando il Ministero a provvedere con ulteriori disposizioni transitorie, allo scopo di conservare i giudizi attualmente vertenti nel tribunale di appello di Roma, in figura di tribunale supremo, secondo gli articoli 14 e 15 del regio decreto del 21 ottobre 1870 avanti quella stessa giurisdizione, passa alla votazione dell'articolo. »

Ha facoltà di svolgerlo.

MANCINI. Dirò lo scopo del mio ordine del giorno, se il disordine, in cui è la Camera, mi consentirà di manifestarlo. Se vi è libertà di parola in questa Camera, allora ne userò, non potendo rassegnarmi a rinunziarvi per forza.

L'articolo 3 di questo progetto di legge concede al Governo del Re facoltà legislative per emanare le disposizioni transitorie che possono occorrere, oltre quelle che già si contengono nei decreti del 3 dicembre 1870, relativamente a tutti quei giudizi che si trovano già introdotti, ed attualmente vertenti nella città e provincia di Roma.

Addivenendo perciò il Ministero libero di concepire queste disposizioni transitorie nei modi che giudicherà più conformi a giustizia e convenienza, lo scopo pratico del mio ordine del giorno è quello di invitarlo a disporre in guisa che almeno i giudizi già iniziati avanti alla giurisdizione suprema di Roma, quelli cioè che già si trovano attualmente vertenti nel tribunale d'appello di Roma in figura di tribunale supremo, tutti, senza eccezione, non ne siano distratti e non siano trasportati alla Cassazione di Firenze.